

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2164)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

(V. Stampato Camera n. 3784)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 1983

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 gennaio 1983*

Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1982, n. 878, concernente proroga dei termini che scadono il 30 novembre 1982 previsti dalle disposizioni contenute nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per agevolare la definizione delle pendenze tributarie

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 novembre 1982, n. 878, concernente proroga dei termini che scadono il 30 novembre 1982 previsti dalle disposizioni contenute nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per agevolare la definizione delle pendenze tributarie.

Decreto-legge 30 novembre 1982, n. 878, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1982.

Proroga dei termini che scadono il 30 novembre 1982 previsti dalle disposizioni contenute nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per agevolare la definizione delle pendenze tributarie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini che scadono il 30 novembre 1982 previsti dalle disposizioni contenute nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per agevolare la definizione delle pendenze tributarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

I termini previsti dalle disposizioni contenute nel titolo II del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, che scadono il 30 novembre 1982, sono prorogati al 15 dicembre 1982.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1982.

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA